## **COMUNE DI SALE**

## Provincia di Alessandria

Verbale n. 06 del 20/07/2022

Parere in merito alla proposta di deliberazione n. 10 del 19/07/2022 del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

"Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2022/2024 – Nota di aggiornamento al D.U.P.S. – Verifica del permanere degli equilibri di bilancio 2022/2024 – Art.

193 del D.Lgs. 267/2000 e smi"

ll sottoscritto Demergasso dott. Dario revisore nominato con delibera dell'Unione "Terre di Fiume" n. 29 del 19/12/2019,

#### Vista

La richiesta di parere in merito alla proposta di deliberazione n. 10 del 19/07/2022 del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 20221/2024 – Nota di aggiornamento al D.U.P.S. – Verifica del permanere degli equilibri di bilancio 2022/2024 – Art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e smi",

#### Premesso che

con deliberazioni n. 34 e 36 del 23/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato, rispettivamente, la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 ed il Bilancio di Previsione 2022-2024,

## Visto

Il D.lgs. n. 267/200;

L'art. 175, comma 8, del D.lgs. 167/2000, come modificato dal D.lgs. 126/2014, il quale prevede che "mediante la variazione di assestamento generale deliberata dall'organo consiliare dell'Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e in uscita, compreso il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

L'art. 193, comma 2 del D.lgs. 167/2000, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che: con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente Locale, e almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare

atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- l'art. 187, comma 2 del D.lgs. 267/2000 che dispone: "il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.... La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:
  - a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
  - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non si possa provvedere con mezzi ordinari;
  - c) per il finanziamento di spese d'investimento;
  - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
  - e) per l'estinzione anticipata di prestiti.

L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193";

- il punto 4.2 del principio applicato alla programmazione, all. 4/1 del D.lgs. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione" lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno" prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- il regolamento di contabilità dell'ente che non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio,

#### Rilevato che

- al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:
- il rispetto del principio di pareggio del bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;
- nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa, i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL; l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie; le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

### ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il revisore, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, fornita dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

#### Preso atto che:

- Il Responsabile del Servizio Finanziario in coordinamento con i Responsabili dei Servizi ha riscontrato quanto di rispettiva competenza:
- l'assenza di situazioni, atti, fatti, dati che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'assenza di fatti che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio;

- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa rispetto all'andamento della gestione;
   La gestione dell'esercizio finanziario 2021 si è conclusa con un risultato di amministrazione di €.
   1.772.960,21 di cui:
- €. 1.250.777,47 accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità,
- €. 4.328,00 accantonati per "Trattamento fine mandato Sindaco",
- €. 40.000,00 accantonati al Fondo Contenzioso,
- €. 73.014,58 vincolati (Fondi ministeriali per gestione emergenza Covid19 € 59.328,12 di cui: €. 36.896,00 applicati all'annualità 2022 del corrente Bilancio di Previsione, determina SEF 08/2022, vincoli derivanti dalla contrazione di mutui €. 13.686,46 di cui €. 4.335,38 applicati al Bilancio con determina SEF 07/2022),
- €. 17.872,94 destinati agli investimenti, di cui €. 17.872.00 applicati al Bilancio 2022/2024, con deliberazione Consiglio Comunale n. 04 del 09/05/2022),
- €. 386.967,22 disponibili, di cui €. 259.228,00 applicati al Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2022, con deliberazione Consiglio Comunale n. 04 del 09/05/2022, per fronteggiare le realizzazione di OO.PP, allocate al Titolo II della spesa, come elencate in dettaglio sul corrispondente provvedimento di variazione.

L'accantonamento al FCDE accantonato per complessivi €. 1.250.777,47 nel risultato di amministrazione 2021 e che lo stesso risulta congruo non riscontrandosi squilibri nella gestione dei residui iscritti in Bilancio.

Il revisore prende atto che nella bozza di delibera è necessario, per specifiche finalità dell'Ente, procedere ad una variazione di bilancio, dopo che i responsabili dei servizi hanno effettuato una verifica generale delle singole voci di entrata e di spesa del bilancio 20212023 al fine di adeguarlo alle esigenze manifestatesi dopo l'approvazione dello stesso; dette variazioni, come riportato negli allegati alla delibera, portano al seguente riepilogo di Equilibri:

# VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		540.000,00				
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		109.132,80	0,00	0,00	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.180.219,00	2.016.871,00	1.985.048,00	
di cui per estinzione anticipata di prestiti	( )		0,00	0,00	0,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		49.900,00	49.900,00	49.900,00	
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		2.256.651,80	1.923.650,00	1.867.258,00	
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00	
-fondo svalutazione crediti			17.606,00	9.706,00	9.706,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		150.496,00	159.639,00	185.061,00	
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00	
di cui Fondo anticipazioni di liquidit			0,00	0,00	0,00	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-67.896,00	-16.518,00	-17.371,00	
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI						
H)Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per il rimborso dei prestiti	(+)		56.896,00	0,00	0,00	
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a				1		
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		11.000,00	16.518,00	17.371,00	
at ear per estingione unicipata ai presini			0,00	0,00	0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					II S	
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00	

# VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P)Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento(**)	(+)	334.435,38		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	314.816,93	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	155.100,00 0,00	1.021.918,00 0,00	67.771,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	49.900,00	49.900,00	49.900,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	11.000,00	16.518,00	17.371,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-) (-)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivit finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	743.452,31 0,00	955.500,00 0,00	500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivit finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE $Z = P + Q + R - C - I - S1 - S2 - T + L - M - U - V + E$		0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE **EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivit finanziaria X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(+) (+) (+) (-) (-)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE  W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidit	(-)		56.896,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		-56.896,00	0,00	0,00	

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attivit finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.3.5.04.00.00.000. X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attivit finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.000.000.

<sup>(2)</sup> In sede di approvazione del bilancio di previsione L'consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio L'consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio L'deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un preconsuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) L'deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

<sup>(3)</sup> La somma algebrica finale non pu essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all articolo 162 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali.

<sup>(4)</sup> Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria pu costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell utilizzo della avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o

Il revisore ha analizzato il prospetto riportato in allegato alla bozza di delibera contenente le variazioni da apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 Esercizi 2022 – 2023 e 2024;

L'organo di revisione, inoltre, prende inoltre atto che a seguito delle variazioni di cui ai citati prospetti devono intendersi contestualmente variati il Documento Unico di Programmazione Semplificato e la relativa nota di aggiornamento approvati con deliberazione consiliare n. 34/2021.

## **CONCLUSIONE**

Tutto ciò premesso, il Revisore:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- 1'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 29, comma 1 lett. b);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;

### Verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile
   delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;
- che l'impostazione del bilancio 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo;

### **Esprime**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta ed assestamento generale.

Il Revisore Unico

Demergasso dott. Dario